



Presidente

Consultazione in materia di revisione del codice dei contratti pubblici.
Contributo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Errata corrige.

Con riferimento alla tabella, pubblicata sul sito web di ANAC in data 27 luglio 2024, in cui sono elencate le criticità e le proposte emendative al testo del d.lgs. n.36/2013, Codice dei contratti pubblici, la riga 13 relativa alle “PROPOSTE EMENDATIVE SULLE CLAUSOLE SOCIALI E SULLA PARITÀ DI GENERE” è stata riformulata allo scopo di rendere più chiare ed efficaci le proposte ivi contenute e deve intendersi sostituita dalla seguente:



13	Articoli 11, comma 2, art. 57 comma 1, art. 61, art. 102 art. 104, art. 110, art. 113	Clausole sociali	Il tema delle clausole sociali è trattato dal codice in numerosi articoli, non in coerenza tra loro. Si registra la sovrapposizione di istituti e la sovrabbondanza di tutele che potrebbe condurre ad un effetto contrario rispetto a quello voluto (mancata o ridotta applicazione per difficoltà operative pratiche). andrebbe quindi fatto ordine in modo da attribuire a ciascun obiettivo la corrispondente tutela, in un ambito oggettivo e soggettivo adeguato.
13	<p>PROPOSTE EMENDATIVE SULLE CLAUSOLE SOCIALI E SULLA PARITÀ DI GENERE</p> <p>Articolo 11, comma 2, <i>Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)</i></p> <p><i>1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.</i></p> <p><i>2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.</i></p> <p>La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2 deve essere coordinata con l'articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), soprattutto con riferimento ai contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e forniture senza manodopera, eventualmente rinviando all'allegato II.3, o ad altro provvedimento di carattere generale, per la definizione dei casi dubbi.</p> <p>Articolo 57, comma 1, Si propone la seguente formulazione dell'articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)</p> <p><i>"Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:</i></p> <p><i>a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;</i></p> <p><i>b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore secondo quanto indicato all'articolo 11.</i></p> <p><i>c) promuovere meccanismi e strumenti, anche di premialità, per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere, tenuto conto della tipologia e del settore di intervento.</i></p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere."</i></p> <p>Tale formulazione è aderente alla legge delega e consente di:</p> <ul style="list-style-type: none">- prevedere la presenza obbligatoria delle clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale in ogni caso e, non come ora, subordinatamente alla valutazione della tipologia di intervento e del settore di riferimento. Dette clausole devono essere sempre presenti.- eliminare il riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati. Detta tutela deve essere demandata all'articolo 61 in modo da poter essere realizzata nell'ambito del terzo settore (laboratori protetti) garantendo la tutela e l'adeguato accompagnamento dei beneficiari che sono soggetti in situazione di svantaggio.		



La legge delega prevede che obbligatoriamente siano introdotte clausole volte a promuovere meccanismi e strumenti, anche di premialità, per realizzare le pari opportunità. Quindi il codice dovrà prevedere l'obbligo di inserire, nei bandi di gara, alternativamente, requisiti di partecipazione o requisiti premiali connotati da tale finalità. L'allegato II.3 dovrebbe attuare tali previsioni in modo da scongiurare l'introduzione di oneri eccessivi che rischiano di funzionare da barriera all'accesso o di essere sistematicamente disapplicati ricorrendo al meccanismo di deroga. In primo luogo, non dovrebbe prevedere come misura obbligatoria la riserva di assunzione del 30% (che non è richiesta dalla legge delega ma era prevista, solo per il PNRR, dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021 e quindi è stata indebitamente estesa dal richiamato allegato, introducendo una misura eccessiva). Ad esempio, potrebbe prevedere come possibile requisito di accesso la sola presentazione del Rapporto sullo stato del personale maschile e femminile e come possibile requisito premiale la certificazione rosa o le altre condizioni illustrate nelle clausole tipo del decreto ministeriale. La stazione appaltante, poi, a seconda del settore di intervento potrà scegliere quale meccanismo ritiene più idoneo approntare per realizzare le pari opportunità. Andrebbe chiarito che le previsioni dell'articolo 57 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto servizi di natura intellettuale.

Art. 61

L'articolo 61 andrebbe dedicato alla sola tutela dei soggetti svantaggiati, eliminando il comma 2 e riformulando il comma 4 con eliminazione del riferimento all'allegato II.3 e mantenimento dell'individuazione dei soggetti svantaggiati.

Art. 102

La lettera c) dovrebbe essere sdoppiata in due previsioni: c) garantire le pari opportunità generazionali (in tutti i contratti, con le modalità di cui sopra); d) nei contratti di cui all'articolo 61, garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (solo nei contratti riservati).

Si ripubblica la tabella aggiornata con le modifiche di cui sopra.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia